

INDICE

<i>NORME AMMINISTRATIVE GENERALI</i>	1
<i>Capo I - Oggetto del contratto, documenti che fanno parte del contratto, corrispettivo e pagamenti</i>	1
Art. I-01 Generalità	1
Art. I-02 Documenti facenti parte del contratto	1
Art. I-03 Osservanza delle norme relative ai lavori pubblici	2
Art. I-04 Descrizione delle opere e delle prestazioni	2
Art. I-05 Condizioni di appalto e condizioni locali.....	4
Art. I-06 Ammontare previsto dell'appalto	6
Art. I-07 Categorie dei lavori	6
Art. I-08 Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili.....	7
Art. I-09 Revisione prezzi ed anticipazioni	7
Art. I-10 Esclusione di lavori in economia	8
Art. I-11 Pagamento dei lavori.....	8
Art. I-12 Indicazione delle persone che possono riscuotere.....	9
Art. I-13 Anticipazioni fatte dall'Impresa.....	9
<i>Capo II - Consegna dei lavori, sospensioni, termine per l'ultimazione e penali per ritardata ultimazione</i>	9
Art. I-14 Consegna dei lavori – sospensioni e riprese dei lavori	9
Art. I-15 Occupazione ed espropriazione dei terreni, acquisizione di permessi, oneri relativi ai sottoservizi.....	10
Art. I-16 Occupazioni temporanee.....	10
Art. I-17 Sospensione e interruzione dei lavori per indisponibilità dei finanziamenti o per altre ragioni.....	11
Art. I-18 Tempo utile per ultimare i lavori, ordine da tenere nella loro esecuzione e relativo programma.....	11
Art. I-19 Penale per ritardi.....	12
<i>Capo III - Esecuzione e misurazione dei lavori, varianti, oneri dell'impresa, collaudi, gestione provvisoria</i>	13
Art. I-20 Ordini della Direzione Lavori	13
Art. I-21 Direzione tecnica del cantiere e rappresentanza dell'impresa in cantiere	13
Art. I-22 Disciplina nel cantiere	13
Art. I-23 Materiali ed apparecchiature a piè d'opera ed esecuzione dei lavori: condizioni generali di accettazione e prove di controllo	14
Art. I-24 Accertamento e misurazione dei lavori	14
Art. I-25 Difetti di costruzione	14
Art. I-26 Variazioni delle opere progettate	15
Art. I-27 Danni alle opere	15
Art. I-28 Subappalto.....	16
Art. I-29 Responsabilità in materia di subappalto	17
Art. I-30 Sicurezza dei lavori.....	18

Art. I-31 Osservanza delle condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro	20
Art. I-32 Orario di lavoro e lavoro straordinario.....	20
Art. I-33 Oneri a carico dell'Impresa	21
Art. I-34 Collaudo provvisorio e definitivo dei lavori. conto finale	27
Art. I-35 Manutenzione e garanzie	28
Art. I-36 Presa in consegna dei lavori ultimati	28
Capo IV - Norme finali: inadempienze dell'appaltatore, garanzie ed assicurazioni, controversie	28
Art. I-37 Inadempienze dell'appaltatore	28
Art. I-38 Garanzia definitiva e polizza assicurativa.....	28
Art. I-39 Domicilio legale dell'Impresa	30
Art. I-40 Proprietà dei materiali di escavazione e demolizione.....	30
Art. I-41 Utilizzo di materiali recuperati o riciclati	30
Art. I-42 Spese di contratto.....	31
Art. I-43 Conservazione della circolazione e norme specifiche.....	31
Art. I-44 Ulteriori disposizioni	31

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

NORME AMMINISTRATIVE GENERALI

Capo I - Oggetto del contratto, documenti che fanno parte del contratto, corrispettivo e pagamenti

Art. I-01 GENERALITÀ

L'appalto, a corpo e misura, ha per oggetto la realizzazione degli **“Lavori di riassetto idrogeologico ed adeguamento delle reti fognarie dell'area di Fuorigrotta”**.

L'appalto comprende le forniture, le somministrazioni, le prestazioni e le opere tutte occorrenti per dare le opere e i manufatti completi e funzionali, così come stabilito dal presente capitolato speciale d'appalto.

Art. I-02 DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

Formano parte integrante del contratto e regolano i diritti e gli obblighi delle parti (anche se non allegati al contratto):

- a. gli articoli vigenti del capitolato generale d'appalto per i soggetti affidatari di lavori pubblici, approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000 n. 145 e successive modificazioni;
- b. questo capitolato speciale d'appalto nella sua completezza;
- c. tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo;
- d. le indagini allegate al progetto esecutivo;
- e. le relazioni allegate al progetto esecutivo;
- f. l'Elenco Prezzi Unitari;
- g. il Computo Metrico Estimativo;
- h. il cronoprogramma dei lavori con la relazione di commento;
- i. il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed il Fascicolo dell'opera di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008;
- j. l'offerta dell'Impresa;
- k. il bando di gara.

Fanno pure parte del contratto, per quanto non vengano ad esso allegati, i documenti e le norme citate negli atti suddetti.

Qualora nel presente capitolato speciale o nella documentazione di contratto, vi fossero disposizioni discordanti tra loro, prevale quella più vantaggiosa per la Stazione Appaltante.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite ed integranti il presente capitolato: esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori all'articolo 106 del Codice dei Contratti;
- b) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.

Art. I-03 OSSERVANZA DELLE NORME RELATIVE AI LAVORI PUBBLICI

Il rapporto contrattuale è disciplinato dalle norme di legge e dai regolamenti vigenti per gli appalti di lavori pubblici dello Stato - in quanto non derogate - nelle loro previsioni disponibili, dal contratto d'appalto e da questo capitolato speciale - ed in particolare da:

- a) Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e sue successive modificazioni e integrazioni;
- b) Le linee guida di ANAC e i decreti attuativi previsti dal D.Lgs. 50/2016;
- c) Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006, approvato ed emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i., per le parti non abrogate dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- d) capitolato generale d'appalto per i soggetti affidatari di lavori pubblici, approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000 n. 145 e successive modificazioni, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'art.253 del D.Lgs. 163/2006 e dal DPR 5 ottobre 2010 n. 207 (articoli vigenti);
- e) leggi, decreti, regolamenti e circolari ministeriali emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori, anche con riferimento agli enti locali territorialmente competenti;
- f) tutta la legislazione in materia di lotta alla delinquenza mafiosa vigente e quella che dovesse essere emanata nel corso dei lavori;
- g) norme emanate dal C.N.R., norme U.N.I., norme EN, norme C.E.I. e testi citati nel presente Capitolato.

In materia di sicurezza dei lavoratori si applicano le vigenti normative ed in particolare:

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i..

Dal punto di vista tecnico, l'Impresa è obbligata anche all'osservanza, oltre che delle norme tecniche contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Tecnica - facente parte del progetto ed allegato al contratto, anche di tutte le norme e prescrizioni che regolano l'esecuzione dei lavori e la struttura e la statica delle opere.

Per quanto riguarda l'impiego di materiali da costruzione per i quali non si abbiano norme ufficiali, l'Impresa - su richiesta della D.L. - è tenuta all'osservanza delle più recenti norme che pur non avendo carattere ufficiale, fossero raccomandate dai competenti organi tecnici.

L'osservanza di tutte le norme sopra indicate in maniera sia esplicita che generica si intende estesa a tutte le leggi, regolamenti, decreti, disposizioni, etc. che potranno essere emanate durante l'esecuzione dei lavori e riguardino l'accettazione e l'impiego di materiali da costruzione e quanto altro attiene ai lavori.

L'Impresa è diretta ed unica responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale, derivante dalla inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme di cui ai precedenti commi.

Art. I-04 DESCRIZIONE DELLE OPERE E DELLE PRESTAZIONI

Le opere che formano oggetto del presente appalto possono riassumersi come segue, salvo le più precise indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali facenti parte del contratto e le disposizioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione Lavori.

In particolare, il presente appalto prevede la realizzazione dei seguenti interventi:

- una nuova dorsale di potenziamento del collettore Arena S. Antonio lungo via Kennedy per uno sviluppo complessivo di circa 190 m;
- realizzazione del tratto terminale della dorsale DN 2500 mm di piazzale Tecchio per i convogliamento dei reflui nella nuova dorsale di cui al punto precedente;

- Rifacimento del tratto terminale della fognatura di via Cupa Terracina per uno sviluppo di circa 310 m.
- Realizzazione di un sistema di griglie in corrispondenza dell'ingresso del sottopasso di p.le Tecchio per la raccolta delle acque superficiali di via Cinthia.

Per quanto riguarda la nuova dorsale di potenziamento dell'Arena S. Antonio essa dovrà essere realizzata in c.a. gettato in opera con una sezione utile interna 5,00 x 2,50 m. Le operazioni di scavo dovranno essere eseguite previa realizzazione di una berlinese di pali DN 600 su ambo i lati del collettore. Al fine di minimizzare l'impatto sulla viabilità locale, la suddetta dorsale dovrà essere realizzata per tratti di lunghezza limitata, come dettagliatamente descritto nel cronoprogramma dei lavori, garantendo sempre il traffico lungo via Kennedy, utilizzando anche l'area di parcheggio adiacente alla sede stradale interessata dai lavori.

L'Appaltatore dovrà coordinarsi con i tecnici dell'ufficio viabilità e traffico del comune di Napoli per concordare modalità e tempi di deviazione del traffico e l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie. Nulla sarà dovuto all'Appaltatore per eventuali ritardi per l'ottenimento delle suddette autorizzazioni.

Sempre relativamente ai lavori di realizzazione della suddetta dorsale, prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore dovrà effettuare, senza che nulla gli sia dovuto, saggi esplorativi in presenza dei tecnici degli Enti gestori, finalizzati all'individuazione dell'esatta posizione piano – altimetrica dei cavi Enel e della polifora Telecom.

Nulla sarà dovuto all'Appaltatore per eventuali rallentamenti o ritardi che dovessero verificarsi qualora risulti necessario procedere allo spostamento dei suddetti sottoservizi. Sarà onere dell'Appaltatore mettere a disposizione degli Enti gestori i mezzi ed il personale che dovessero essere necessari per l'assistenza alle operazioni di spostamento dei suddetti sottoservizi.

Per quanto riguarda invece il tratto terminale della dorsale DN 2500 mm di piazzale Tecchio, lo stesso dovrà essere realizzato mediante la fornitura e la posa in opera di scatolari in c.a. prefabbricati ovvero in c.a. gettato in opera adatti a carichi stradali di I categoria. Anche il suddetto tratto di collettore dovrà essere realizzato per tratti di lunghezza limitata al fine di garantire sempre la viabilità in uscita dal sottopasso di via Claudio. Sarà onere dell'Appaltatore il coordinamento con i tecnici dell'ufficio viabilità e traffico del comune di Napoli per concordare modalità e tempi di deviazione del traffico e l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie. Nulla sarà dovuto all'Appaltatore per eventuali ritardi per l'ottenimento delle suddette autorizzazioni.

Il tratto terminale della fognatura di via Cupa Terracina dovrà essere realizzato mediante la fornitura e la posa in opera di tubazioni in PeAD di diametro DN 1000 – DN 1200 previa demolizione della fognatura esistente così come riportata negli elaborati grafici di progetto. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri, le lavorazioni e gli apprestamenti professionali che dovessero rendersi necessari per il mantenimento in esercizio della fognatura esistente.

Oltre a quanto sopra, data la presenza per i residenti di un unico accesso da via Terracina, al termine di ogni giornata lavorativa l'Appaltatore dovrà provvedere alla chiusura degli scavi ovvero al posizionamento di lastre in acciaio di adeguato spessore al fine di garantire il ripristino della viabilità. Nulla sarà dovuto all'Appaltatore per eventuali rallentamenti ed apprestamenti di emergenza che dovessero risultare necessari per il ripristino anche temporaneo della viabilità oltre agli oneri già previsti nella stima economica dell'appalto.

Sono a carico dell'Appaltatore:

- tutti gli oneri relativi alla predisposizione del cantiere, gli allestimenti, i ripristini, le pulizie, il mantenimento del decoro e dell'ordine, per tutta la durata dei lavori.

- lo smaltimento ad idoneo sito del materiale proveniente dalle operazioni di demolizione ovvero eccedente l'eventuale riutilizzo, come previsto dagli atti di progetto. Gli oneri di smaltimento del suddetto materiale di risulta saranno liquidati all'Appaltatore previa presentazione alla Stazione Appaltante di fattura quietanzata relativa al pagamento degli oneri di smaltimento presso discarica autorizzata;
- tutti gli accorgimenti necessari a mantenere e garantire in ogni situazione il transito degli automezzi e dei pedoni;
- tutti gli accorgimenti necessari a mantenere e garantire in ogni situazione il funzionamento dei sottoservizi e dei servizi aerei presenti, oltre che il deflusso delle acque meteoriche tali da non arrecare danno;
- tutti gli oneri, i mezzi e il personale necessario per la gestione/spostamento dei cavi e tubazioni dei sottoservizi esistenti, compreso l'eventuale sostegno degli stessi, i rallentamenti, i coordinamenti con gli Enti e il personale addetto;
- la sistemazione finale delle aree limitrofe con i ripristini delle strade e delle piste, dei muretti e delle recinzioni, nonché della segnaletica orizzontale e verticale come richiesto dalla Committenza e dalla DL, sia nell'area interessata dai lavori, sia nelle aree limitrofe al cantiere;
- la riparazione delle buche stradali occorse per effetto del transito di cantiere o della deviazione prevista a seguito dei lavori;

I lavori di cui sopra dovranno essere realizzati secondo gli schemi ed i tracciati dei disegni facenti parte del progetto, richiamato dall'Art. I-02.

La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dai disegni allegati al contratto. Inoltre per tutte le indicazioni di grandezza presenti sugli elaborati di progetto ci si dovrà attenere alle norme CNR UNI 10003 e UNI CEI ISO 31/5 nonché alla norma UNI 4546.

Sono comprese nell'appalto le prestazioni, compensate senza applicazione del ribasso d'asta, concernenti la salvaguardia della sicurezza in cantiere e l'igiene del lavoro, a norma del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e dell'Art. I-21 di questo capitolato. La stima di tali oneri è contenuta nel Piano di Sicurezza e Coordinamento per quanto concerne gli oneri specifici.

Art. I-05 CONDIZIONI DI APPALTO E CONDIZIONI LOCALI

L'assunzione dell'appalto oggetto del presente Capitolato, verso il corrispettivo indicato dall'Art. I-06 implica, da parte dell'Impresa, la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma anche di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, quali: la natura del suolo e del sottosuolo, la possibilità di utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale e da discariche autorizzate, l'esistenza e l'interferenza di sottoservizi, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per l'esecuzione dei lavori, sia che essa debba essere allontanata), le situazioni di regolazione del sistema di drenaggio urbano e stradale e degli apporti alle aree soggette ad allagamento, l'esistenza di adatti scarichi a rifiuto, le necessità delle singole ditte o proprietà presenti nelle aree limitrofe, la viabilità e gli accessi ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali e di tutte le previsioni tecniche ed economiche di progetto che possano avere influito sul giudizio dell'Impresa circa la convenienza di assumere l'opera, anche in relazione al ribasso da essa offerto sui prezzi base stabiliti dall'Amministrazione.

Pertanto nell'accettare i lavori designati in Capitolato l'Appaltatore dichiara:

- a) di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato le località interessate dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che le riguardano;
- b) di aver verificato il progetto e di averlo ritenuto valido ed eseguibile e di farlo proprio, con l'assunzione di ogni responsabilità, anche relativamente, ad esempio, ai calcoli strutturali, al cemento armato, alle prescrizioni storiche, artistiche ed ambientali; restando a suo rischio ogni adattamento occorrente al raggiungimento delle prestazioni richieste dal progetto;
- c) di assumere a proprio carico le indagini geognostiche e lo studio della portanza dei terreni e delle strutture esistenti a verifica delle soluzioni strutturali e del dimensionamento delle opere di fondazione o di sostegno. Eventuali problemi che dovessero sorgere in fase esecutiva a causa della situazione geognostica e geologica e che dovessero imporre adeguamenti progettuali e/o varianti, nonché ritardi e maggiori oneri, sono stati già considerati come possibili dall'Impresa, la quale ne ha tenuto conto nella formulazione del prezzo, salva la riformulazione di quest'ultimo, per il caso di varianti, secondo le quantità eseguite;
- d) di disporre – eventualmente individuandolo e dichiarandolo in sede di offerta – di idoneo sito di stoccaggio dei materiali di scavo, anche se non alienabili temporaneamente, tale da consentire lo sviluppo regolare degli scavi e della formazione delle opere previste, secondo il cronoprogramma di progetto; che tale sito si trova al di fuori del cantiere e che consente la gestione delle terre e rocce da scavo e – in generale – dei materiali di risulta, nel rispetto della normativa vigente in materia;
- e) che denuncerà immediatamente eventuali ritrovamenti o danneggiamenti di manufatti artistici od oggetti di valore storico; l'eventuale connessa sospensione o interruzione dei lavori o l'eventuale variazione o riduzione del progetto, a questo titolo, non daranno all'impresa diritto ad alcun risarcimento di danni ma soltanto ad un equo indennizzo, salva la riformulazione del prezzo, per il caso di varianti, secondo le quantità eseguite;
- f) di aver preso conoscenza e di accettare, con le eventuali modifiche integrazioni proposte dall'appaltatore stesso in fase di gara, l'organizzazione di cantiere e delle lavorazioni prevista all'interno del presente Capitolato Speciale d'Appalto, del Piano di Sicurezza e del Cronoprogramma, con particolare riferimento alla realizzazione dei lavori per tratte finite necessarie per la progressiva messa in esercizio dei nuovi collettori progetto;
- g) di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti e quindi sul corrispettivo e sul termine di esecuzione, con particolare riferimento ad eventuali rallentamenti nella posa dei collettori che potrebbero essere determinati dal ritrovamento di sottoservizi ovvero dalle diverse interferenze dei lavori con la viabilità locale;
- h) di aver valutato, nell'offerta, di eventuali rallentamenti dei lavori che dovessero verificarsi per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie alle deviazioni provvisorie del traffico con particolare riferimento ai lavori di realizzazione della nuova dorsale lungo via Kennedy;
- i) di aver valutato, nell'offerta, di eventuali rallentamenti dei lavori che dovessero verificarsi per l'ottenimento delle autorizzazioni nonché per lo spostamento dei cavi Enel e della polifera Telecom che potrebbero interferire con i lavori di realizzazione di realizzazione della nuova dorsale lungo via Kennedy;
- j) di aver valutato, nell'offerta, di eventuali rallentamenti dei lavori che dovessero verificarsi per il ripristino giornaliero, mediante chiusura degli scavi ovvero posa in opera dei lastre in acciaio di adeguate dimensioni, della viabilità lungo via Cupa Terracina;

L'appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non siano escluse da altre norme del presente capitolato).

Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte, con i più aggiornati sistemi costruttivi e nei tempi previsti dal successivo art. Art. I-09.

Art. I-06 AMMONTARE PREVISTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo a base dell'appalto ammonta, al lordo del ribasso d'asta, a 3.694.205,24 euro (tremilioneiseicentonovantaquattoduecentocinque/24), di cui 3.517.206,15 euro (tremilionicinquecentodiciassettemiladuecentosei/15), per lavori a misura, oltre a 176.999,09 euro (centosettantaseimilanovecentonovantanove/09) per oneri specifici di sicurezza – non soggetti a ribasso.

Art. I-07 CATEGORIE DEI LAVORI

Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori pubblici, l'appalto è suddiviso nelle seguenti lavorazioni e categorie:

Descrizione	Categoria	Qualificazione Obbligatoria	Importo (€)	Classe	%	Prevalente o scorporabile	Avvalimento	Subappaltabile
Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	OG 6	SI	2.747.301,79	IV	74,4	prevalente	SI	nei limiti di legge
Opere strutturali speciali	OS21	SI	946.903,45	III	25,6	scorporabile	NO	nei limiti di legge

Ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento (ex DPR 207/2010 e s.m.i.) e in conformità all'allegato "A" dello stesso, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere "OG6" (Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione). Tale categoria costituisce indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione lavori.

Ai sensi dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 la percentuale subappaltabile delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti è stabilita nella misura massima del 50%.

Per quanto riguarda i lavori appartenenti alle categorie OS 21 (Opere strutturali speciali), essi sono a qualificazione obbligatoria. Essendo di importo superiore al 15% dell'appalto e all'importo di € 150'000,00, essi comportano il possesso dei requisiti in proprio o in R.T.I. con attestazione SOA (art. 12, c.2, Legge 80/2014). Se la qualificazione SOA posseduta è nella misura del 100% della singola categoria, l'Appaltatore ha la facoltà di ricorrere al subappalto non frazionato. Se la qualificazione SOA posseduta è in misura compresa tra il 70% e il 100% della singola categoria, l'Appaltatore ha la facoltà di ricorrere al subappalto

non frazionato per la percentuale posseduta e l'obbligo di ricorrere al subappalto non frazionato per la percentuale non posseduta. In quest'ultimo caso, l'importo corrispondente alla percentuale non posseduta deve essere sommato all'importo della categoria prevalente ai fini della qualificazione in quest'ultima.

Il corrispettivo dei lavori a misura che sarà liquidato con l'applicazione dell'elenco prezzi allegato al progetto da assoggettare al ribasso d'asta è puramente indicativo e presuntivo.

Il corrispettivo per oneri di sicurezza non è soggetto a ribasso d'asta e sarà contabilizzato nelle forme indicate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.

I corrispettivi di contratto compensano tutti gli obblighi, gli oneri, le soggezioni e i rischi dell'Impresa, direttamente ed indirettamente conseguenti e collegati all'assunto impegno di dare l'opera finita a regola d'arte, ed in grado di rendere le richieste prestazioni, nel pattuito termine di ultimazione e nell'osservanza di questo capitolato.

Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato è richiesta la qualificazione dell'Impresa così come richiesto dalle modalità previste dal Codice dei Contratti ed eventuali riferimenti ex DPR 207/2010 e s.m.i..

Art. I-08 CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI

Ai sensi dell'Art. 43 del DPR 207/2010 e s.m.i. nello schema di contratto sono indicate le categorie ritenute omogenee, il relativo importo e la corrispondente aliquota percentuale.

Art. I-09 REVISIONE PREZZI ED ANTICIPAZIONI

1. È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. Ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei Contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) con riferimento al prezzo contrattuale e comunque in misura pari alla metà; in ogni caso alle seguenti condizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

a.1) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate;

a.2) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è stata prevista una diversa destinazione;

b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;

c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantità contabilizzate e accertate dalla DL nell'anno precedente;

d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta della parte che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL se non è ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio, a cura del RUP in ogni altro caso.

3. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall'appaltatore, con apposita istanza corredata di adeguata documentazione e mezzi di prova, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto

alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

Fino al 31 dicembre 2023 si applicano le disposizioni in deroga di cui all'art 29 del Decreto Legge n. 4 del 27.01.2022.

4. Ai sensi dall'articolo 207, comma 1, del Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con la Legge n. 77 del 17/07/2020, all'appaltatore è concessa un'anticipazione pari al 30%, maggiorata rispetto alla previsione dell'art. 35, comma 18 del Codice dei Contratti, calcolata sul valore del contratto di appalto, da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

5. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

6. La garanzia di cui al comma 2 è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

7. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

8. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. I-01 ESCLUSIONE DI LAVORI IN ECONOMIA

Non sono previsti lavori in economia, intendendosi tutte le forniture, lavorazioni e noli necessari per dare l'opera completa e finita a regola d'arte inclusi nei prezzi e nelle quantità previste nel presente progetto.

Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, si procederà alla determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi con le modalità previste dal Regolamento approvato con DPR 5 ottobre 2010 n. 207 o altra Norma al momento vigente prevista dal DLgs 50/2016.

Se l'Impresa non accetta i nuovi prezzi così determinati ed approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'Impresa non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti, i prezzi s'intendono definitivamente accettati.

Art. I-02 PAGAMENTO DEI LAVORI

Il pagamento dei lavori sarà fatto per acconti, su stati d'avanzamento, a rate non inferiori a **euro 200'000,00 (duecentomila/00)**, al netto del ribasso contrattuale.

La contabilizzazione dei lavori avverrà a misura in conformità all'Art. I-15, ai sensi del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., sulla base dei prezzi unitari contrattuali; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto l'importo degli oneri specifici in relazione alla liquidazione del C.S.E..

Si farà luogo al pagamento dell'ultimo acconto, qualunque ne sia l'ammontare al netto delle ritenute, dopo emissione del certificato di ultimazione dei lavori da parte della D. L..

La rata di saldo sarà pagata a norma dell'Art. 102 comma 4 del DLgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni e previa attestazione del regolare adempimento, da parte dell'Impresa, degli obblighi contributivi ed assicurativi.

Art. I-03 INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCOUTERE

Nel contratto sono indicati il domicilio legale dell'Impresa e la persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in acconto o a saldo.

Tale autorizzazione deve essere comprovata, nel caso di ditte individuali, mediante certificato della C.C.I.A.A. e, nel caso di Società, anche mediante appositi atti legali (atto costitutivo, statuto, delibera di assemblea, certificato di competente Tribunale, procura notarile).

La cessazione o decadenza dell'incarico delle persone designate a riscuotere, ricevere o quietanzare, per qualsiasi causa avvenga, ed anche se ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante.

In difetto, nessuna responsabilità può attribuirsi alla Stazione stessa per pagamenti a persone non più autorizzate a riscuotere.

Art. I-04 ANTICIPAZIONI FATTE DALL'IMPRESA

Qualora l'Impresa effettuasse anticipazioni in nome e per conto della Stazione appaltante, l'interesse annuo che le verrà accordato per tali somme anticipate è pari al tasso di sconto ufficiale via via in vigore.

Capo II - Consegna dei lavori, sospensioni, termine per l'ultimazione e penali per ritardata ultimazione

Art. I-05 CONSEGNA DEI LAVORI – SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

Autorizzata dal Committente, la D.L. comunicherà all'Impresa il giorno ed il luogo in cui dovrà trovarsi per ricevere in consegna i lavori. La consegna dei lavori potrà essere effettuata anche subito dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto purché vengano presentati dall'Impresa idonea polizza R.C.T. - R.C.O. come richiesto dal presente C.S.d'A., nonché la cauzione di cui all'Art. I-29.

La consegna dei lavori avverrà secondo le modalità espresse nei documenti di gara e comunque potrà avvenire anche in modo frazionato, per tempo e luogo, secondo un programma preventivamente concordato tra Committente e Impresa, in base alla disponibilità delle aree di intervento ed alla necessità di acquisire atti di assenso, all'occupazione e all'accesso, di soggetti pubblici e privati.

Dalla data del verbale di consegna, ovvero dalla data dell'ultimo dei verbali di consegna in caso di consegna parziale, verrà computato il tempo utile per dare il lavoro finito.

In caso di consegna parziale dovranno comunque essere rispettati i tempi di esecuzione delle singole opere consegnate, così come stabiliti dal programma lavori riportato nel progetto esecutivo o di quello eventualmente allegato ai documenti di gara.

Qualora l'Impresa non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna dei lavori, le verrà assegnato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale l'Amministrazione avrà diritto a non stipulare o risolvere il contratto, trattenendo definitivamente, a titolo di pena di recesso, la cauzione definitiva versata dall'Impresa, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto dell'Amministrazione appaltante si applicano le disposizioni previste dalle norme vigenti.

L'Impresa è tenuta a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli enti previdenziali (inclusa Cassa Edile), assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell'Impresa circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impegnare nell'appalto. Lo stesso obbligo fa carico all'Impresa per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori da parte della Stazione Appaltante, del subappalto o cottimo.

Qualora si procedesse alla sospensione dei lavori, si redigeranno appositi verbali a norma dell'art. 107 del D.Lgs 50/2016. Detti verbali di sospensione ed i conseguenti verbali di ripresa dovranno essere trasmessi dalla Direzione Lavori all'Amministrazione entro e non oltre cinque giorni dalla data della loro redazione.

Eventuali verbali trasmessi in date successive non avranno valore ai fini del computo del tempo utile a dare i lavori compiuti.

Art. I-06 OCCUPAZIONE ED ESPROPRIAZIONE DEI TERRENI, ACQUISIZIONE DI PERMESSI, ONERI RELATIVI AI SOTTOSERVIZI

I lavori saranno eseguiti su suoli pubblici o su suoli privati ma resi disponibili dalla stazione appaltante. In ogni caso, l'Impresa dovrà fornire al Committente tutta l'assistenza tecnico-giuridica occorrente all'acquisizione tempestiva di tutte le aree necessarie per la realizzazione delle opere nonché per lo svolgimento dei lavori ed altresì di tutte le autorizzazioni, le concessioni e in generale tutti gli atti di assenso pubblici e privati occorrenti all'esecuzione dei lavori ed alla realizzazione dell'opera. L'eventuale ritardo nei lavori determinati dalla mancata acquisizione delle aree o dei permessi - non imputabili a colpa di una soltanto delle parti - costituisce rischio comune delle parti stesse e, pertanto, causa di esenzione, per ciascuna, da qualsiasi responsabilità e onere nei confronti dell'altra.

A tali fini, l'Impresa riceve ed accetta dal Committente mandato con rappresentanza per proporre, all'occorrenza, tutte le relative istanze e, previa approvazione del Committente stesso, per definire i relativi rapporti sul piano giuridico ed economico.

Ogni spesa, compresi gli oneri per frazionamenti e le spese tecniche catastali, con esclusione dei soli oneri di cui al 4° comma sarà a carico dell'Impresa.

Fermo restando quanto precede, sono a carico del Committente le indennità di esproprio e di servitù coattiva e quelle di occupazione temporanea d'urgenza preordinata all'esproprio o all'imposizione di servitù, nonché i canoni di concessione ed affitto per le occupazioni permanenti relative alle opere da eseguirsi. Sono altresì a carico del Committente le indennità per le occupazioni di cantiere previste in progetto.

L'Impresa dovrà comunque curare, a proprio rischio e spese, sia sul piano amministrativo sia su quello tecnico-operativo, ogni questione attinente all'individuazione dei sottoservizi e provvedere all'eventuale interruzione, spostamento, ricondizionamento e/o ripristino dei medesimi nonché all'acquisizione dell'occorrente collaborazione degli enti o dei soggetti preposti o comunque interessati, e all'ottenimento di ogni necessaria autorizzazione, concessione, permesso, o altro atto di consenso.

Art. I-07 OCCUPAZIONI TEMPORANEE

L'Amministrazione provvederà a sua cura e spese alle occupazioni temporanee per l'esecuzione dei lavori identificate nelle planimetrie catastali e nel piano particellare d'esproprio del progetto esecutivo.

L'Impresa provvederà invece a sua cura e spese a tutte le ulteriori occupazioni temporanee che si rendessero necessarie per strade di servizio, per accessi ai vari cantieri, per l'impianto e

la rimozione dei cantieri stessi, per la discarica dei materiali indicati inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori, per cave di prestito e per tutto il necessario alla esecuzione dei lavori. Sono pure a carico dell'Impresa ogni e qualsiasi indennizzo a privati ed Enti o a qualsiasi altro soggetto interessato per danni alle colture e/o frutti pendenti, la quantificazione di tali indennizzi e ogni altro onere per il completo espletamento delle pratiche connesse alle occupazioni in oggetto.

Gli indennizzi dovranno essere quantificati sulla base delle tabelle ufficiali dell'Ispettorato Agrario riferite all'epoca in cui si svolgono i lavori e liquidati per 1,5 volte l'annualità; tali indennizzi dovranno comunque essere sottoposti, prima di essere liquidati, all'approvazione dell'Amministrazione appaltante.

Qualora l'impresa non fosse in grado di trovare un accordo amichevole con la controparte, essa potrà richiedere l'assistenza dell'Amministrazione per la risoluzione delle eventuali controversie; resta inteso che l'eventuale assistenza legale per la definizione dei contenziosi è totalmente a carico dell'impresa.

L'onere della richiesta in concessione, a privati o enti, dell'impiego delle aree che dovranno essere adibite a cantiere, spetta all'Appaltatore, il quale dovrà ottemperare scrupolosamente a tutte le prescrizioni, gli obblighi e gli oneri della concessione ed a quelle eventuali imposte dai proprietari delle aree stesse.

Le aree dovranno esclusivamente servire ad uso di cantiere, per i lavori appaltati e, quindi, non potranno, in nessuna circostanza, essere destinate, sia pure temporaneamente, ad altro uso.

Si precisa che le disposizioni sopra elencate valgono esclusivamente per opere eseguite in aree private e non hanno alcun riferimento per le opere eseguite in area pubblica, strade, pertinenze demaniali, oppure in aree private urbanizzate, per le quali saranno assegnate le aree concesse dall'Ente tutore o dalla tipologia del luogo.

Art. I-08 SOSPENSIONE E INTERRUZIONE DEI LAVORI PER INDISPONIBILITÀ DEI FINANZIAMENTI O PER ALTRE RAGIONI

Ai sensi dell'Art. 107 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, nel caso i lavori non siano finanziati con mezzi propri dal Committente, bensì con mutui e contributi di altri soggetti, la sospensione o l'interruzione dei lavori causati dall'indisponibilità temporanea o definitiva dei finanziamenti, purché non imputabile a fatto e colpa grave del Committente, costituisce rischio comune delle parti e, pertanto, causa di esenzione, per ciascuna, da qualsiasi responsabilità o onere nei confronti dell'altra.

In caso di interruzione definitiva dei lavori, spetterà all'Impresa solo il pagamento delle prestazioni precedentemente eseguite, nel rispetto dell'articolo di legge citato.

Quanto sopra vale anche per l'eventualità di sospensione e annullamento degli atti di approvazione del progetto o di affidamento dei lavori in sede giurisdizionale o in superiore sede amministrativa.

Art. I-09 TEMPO UTILE PER ULTIMARE I LAVORI, ORDINE DA TENERE NELLA LORO ESECUZIONE E RELATIVO PROGRAMMA

Tutte le opere appaltate dovranno comunque essere completamente ultimate nel termine di **548** naturali e consecutivi (circa 18 mesi) a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori, salva l'osservanza dell'Art. I-05.

In detto tempo utile è compreso quello occorrente per l'impianto del cantiere e per ottenere dalle competenti autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori, compreso il

Monitoraggio e Controllo, secondo quanto previsto nel Piano e comunque concordato con l'Ente di controllo e la DL.

Tale tempo è onnicomprensivo dei periodi di intervento sui sottoservizi e degli interventi attuati da altre Imprese per stralci interni ai lavori, ecc. come evidenziato nel crono programma e dei periodi di inattività per coordinamento con le diverse attività presenti nella zona. L'impresa ha la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più opportuno, fatti salvi i vincoli imposti dal PSC, e le esigenze di coordinamento con altri interventi in corso, per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché, a giudizio della D.L., non vengano pregiudicati la buona riuscita delle opere e gli interessi dell'Amministrazione. Lo svolgimento dei lavori dovrà rispondere al relativo programma, che l'impresa elaborerà e fornirà alla D.L. per l'approvazione entro 15 gg dalla consegna dei lavori stessi.

Il programma metterà in risalto: l'inizio, l'avanzamento mensile ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere; tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che l'impresa si impegna ad utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti; il tutto secondo gli accordi intercorsi con la Direzione dei Lavori e con il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.

L'Impresa è tenuta, nella predisposizione del programma lavori, a pianificare i lavori di esecuzione, al fine di ottimizzare le tecniche di intervento con la minimizzazione degli effetti negativi sull'ambiente connessi all'interferenza dei cantieri e della viabilità di servizio, con il tessuto sociale e produttivo ed il paesaggio. Inoltre, al termine dei lavori l'impresa dovrà provvedere alla rimessa in pristino delle aree interessate dai cantieri e dalle viabilità di servizio. Per tali fini gli Enti locali interessati potranno esigere appositi atti fidejussori a garanzia.

L'Amministrazione conserva il diritto di prescrivere l'esecuzione ed il compimento di determinati lavori entro un ragionevole termine o in giornate festive o in notturno, anche in difformità delle indicazioni del citato programma, specialmente in relazione ad esigenze di ordine od interesse pubblico, senza che l'Impresa possa rifiutarsi ed avanzare pretese di particolari compensi.

Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell'impresa appaltatrice procedere, nel termine di 5 giorni, all'impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell'installazione e nella gestione del cantiere si dovrà attenere alle norme di cui al D.P.R. 547/55, 164/56, 303/56 ed al D.Lgs. 81/08, nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo da facoltà alla Committente di non stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell'Impresa, con l'incameramento della cauzione.

Art. I-10 PENALE PER RITARDI

L'Impresa sarà assoggettata alla penale del 0,1% (zerovirgolaunopercento) dell'importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo rispetto al tempo utile per ultimare i lavori. Si terrà conto di eventuali sospensioni e proroghe concesse.

Nel caso di consegne parziali la penale sarà calcolata in ragione dello 0,1% (zerovirgolaunopercento) dell'importo contrattuale relativo alle singole opere consegnate dedotto dall'applicazione dei prezzi di offerta.

È in ogni caso fatto salvo il maggior danno.

Oltre alla penale di cui sopra, l'Amministrazione appaltante addebiterà comunque all'Impresa le maggiori spese per la prolungata assistenza e direzione dei lavori.

Le penali ed i rimborsi di cui sopra daranno luogo all'incameramento definitivo della cauzione fino a concorrenza, con il corrispondente obbligo immediato dell'Impresa di provvedere alla sua reintegrazione.

Capo III - Esecuzione e misurazione dei lavori, varianti, oneri dell'impresa, collaudi, gestione provvisoria

Art. I-11 ORDINI DELLA DIREZIONE LAVORI

Gli ordini di servizio, le istruzioni e prescrizioni della D.L. dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di contratto e Capitolato.

L'Impresa non potrà mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione sotto pena dell'esecuzione di ufficio, con addebito delle maggiori spese che la Stazione Appaltante avesse a sostenere rispetto alle condizioni di contratto. Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito all'ordine impartito.

L'appaltatore o un suo incaricato dovranno recarsi nell'ufficio della D.L., nei giorni e nelle ore che saranno indicati, per collaborare alla compilazione della contabilità degli stessi e per sottoscrivere quei documenti contabili che l'Impresa è tenuta a firmare.

La D.L., nominata dalla Stazione Appaltante, è unicamente responsabile verso il Committente del controllo della corrispondenza dei manufatti al progetto esecutivo e della relativa contabilità, il tutto secondo quanto previsto dall'art.101 del D.Lgs. 50/2016.

Art. I-12 DIREZIONE TECNICA DEL CANTIERE E RAPPRESENTANZA DELL'IMPRESA IN CANTIERE

L'Impresa è tenuta ad affidare la Direzione Tecnica del cantiere ad un apposito proprio ufficio, diretto da un ingegnere che assumerà ogni responsabilità civile e penale relativa a tale incarico e che dovrà risiedere permanentemente sul cantiere.

Il predetto ingegnere dovrà dimostrare di essere iscritto ad un albo professionale e, nel caso non fosse stabilmente alle dipendenze dell'Impresa, dovrà rilasciare una dichiarazione scritta per accettazione dell'incarico.

L'Impresa ha l'obbligo di far risiedere permanentemente sul cantiere un suo legale rappresentante con ampio mandato.

Art. I-13 DISCIPLINA NEL CANTIERE

L'Impresa dovrà mantenere la disciplina nel cantiere ed ha l'obbligo di osservare e di far osservare dai suoi agenti ed operai le leggi, i regolamenti e le obbligazioni in genere assunte con il contratto.

La D.L. può chiedere il cambiamento dei dirigenti, dei tecnici, dei capi cantiere, degli operai e dei fornitori dell'Impresa per insubordinazione, schiamazzi, ubriachezze, alterazioni, comportamenti violenti, offensivi e volgari, incapacità o malafede, particolarmente in ordine:

- a) alle disposizioni impartite dalla D.L.;
- b) al rispetto delle prescrizioni di progetto e di capitolato;
- c) all'impiego di materiali idonei.

L'Impresa è comunque in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti ed operai, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Art. I-14 MATERIALI ED APPARECCHIATURE A PIÈ D'OPERA ED ESECUZIONE DEI LAVORI: CONDIZIONI GENERALI DI ACCETTAZIONE E PROVE DI CONTROLLO

I materiali e le apparecchiature da impiegarsi devono tutti soddisfare i requisiti indicati, o richiamati nel presente Capitolato ed essere di completo gradimento della D.L..

L'Impresa, su richiesta di quest'ultima, ha l'obbligo di prestarsi in ogni tempo a sottoporre i materiali e le apparecchiature impiegati o da impiegarsi alle prove normali e regolamentari ed a quelle che prescriverà la D.L. per l'accertamento della loro qualità, resistenza e affidabilità.

La D.L. ha la facoltà di rifiutare i materiali e le apparecchiature che non ritenesse rispondenti alle norme indicate, o richiamate nel presente Capitolato o giudicasse inadatti alla buona riuscita dei lavori.

L'accettazione in cantiere di qualsiasi materiale o apparecchiatura non pregiudica alla D.L. il diritto di rifiutare in qualunque tempo, anche se posti in opera e fino ad approvazione del collaudo, i materiali, le apparecchiature ed i lavori in genere che ritenesse non rispondenti alle condizioni contrattuali.

I materiali, le apparecchiature ed i lavori in genere rifiutati dovranno essere rispettivamente allontanati o rifatti nel perentorio termine che di volta in volta fisserà la D.L..

Non ottemperando l'Impresa a tali disposizioni, si procederà d'ufficio a tutte spese dell'Impresa stessa, delle quali quindi verrà fatta immediata detrazione sulla contabilità dei lavori.

Tutti i materiali e le apparecchiature dovranno corrispondere per dimensioni, peso, numero, qualità, specie, lavorazione ed eventuale provenienza alle indicazioni del presente Capitolato Speciale e dei disegni di progetto esecutivo costituenti documento contrattuale.

Art. I-15 ACCERTAMENTO E MISURAZIONE DEI LAVORI

La contabilizzazione dei lavori avverrà a misura sulla base dei prezzi unitari contrattuali; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto l'importo degli oneri specifici in relazione alla liquidazione del C.S.E..

Le apparecchiature fornite a piè d'opera ed accettate dalla D.L. potranno essere contabilizzate in ragione del 50% dei prezzi previsti per la fornitura e installazione delle stesse apparecchiature.

La D.L. potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute; ove l'Impresa non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, le sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere le verranno senz'altro addebitati.

In tale caso, inoltre, l'Impresa non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

La contabilizzazione ed il pagamento di acconti non valgono accettazione.

La misurazione convenzionale dei lavori avverrà, a seguito della verifica della rispondenza dei lavori al progetto.

Art. I-16 DIFETTI DI COSTRUZIONE

L'Impresa dovrà demolire e rifare, a sue spese, i lavori eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali, per qualità, misura o prestazioni, diversi da quelli prescritti; qualora non ottemperi all'ordine ricevuto confermato dal responsabile del procedimento, si procederà d'ufficio alla demolizione ed al rifacimento dei lavori sopra richiamati, addebitandoglieli.

Se la D.L. avrà motivo di ritenere che esistano difetti di costruzione, potrà ordinare l'effettuazione degli accertamenti che riterrà opportuni.

In ogni caso, le spese dell'accertamento saranno a carico dell'Impresa.

Art. I-17 VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE

Le varianti in corso d'opera sono regolate dall'art. 106 del DLgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni. Il corrispettivo, in aumento o diminuzione è determinato in base alle modalità indicate in suddetto articolo.

L'amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che l'Impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente Capitolato Generale approvato con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici in data 19 aprile 2000 n. 145 e nel presente Capitolato Speciale. Dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

Se l'Impresa, in assenza di ordine scritto del D.L., recante gli estremi dell'atto di superiore approvazione del Committente, ed indipendentemente da ogni altro comportamento della D.L., eseguirà lavori non previsti, impiegherà materiali di qualità e/o dimensioni eccedenti rispetto a quelli di contratto e/o eseguirà lavorazioni più accurate o di maggior pregio rispetto a quelle previste, l'Amministrazione potrà:

- a) accettare le opere così come eseguite, senza che però l'Impresa -quali che siano i vantaggi che possano derivare al Committente - acquisti alcun diritto ad aumenti dei prezzi, altri compensi o modificazioni delle condizioni contrattuali;
- b) richiedere all'Impresa il rispetto del progetto e del contratto, occorrendo anche con demolizione ad integrale suo carico di opere eseguite in difformità.

Pertanto, qualora sorga la necessità di modificare lavorazioni previste o quantità dei lavori previsti a misura per qualunque entità, la richiesta di variazione, sia che venga proposta dall'Impresa che dalla Direzione dei Lavori, verrà esaminata congiuntamente col Progettista responsabile (sia interno che esterno all'Amministrazione) prima di essere sottoposta al Responsabile del Procedimento, allo scopo di stabilire:

- se la variazione sia effettivamente necessaria alla finalità dell'appalto;
- se sia possibile adottare altra tecnologia di minor costo;
- se si renda invece necessario applicare una tecnologia di intervento speciale ed a costo superiore.

In ogni caso, per quanto riguarda i soli lavori compensati a corpo, nulla è dovuto all'Impresa o all'Amministrazione Appaltante, per modifiche come sopra approvate che comportino una variazione entro il 5% (cinque per cento) in aumento od in diminuzione degli importi di ogni singola categoria desumibili dagli elaborati grafici posti a base dell'appalto.

Art. I-18 DANNI ALLE OPERE

Per i danni alle opere, di qualunque origine essi siano, che devono costituire oggetto di copertura assicurativa costituita dall'Impresa in conformità all'Art. I-29, il Committente non è soggetto ad alcun rischio e responsabilità.

Sono a carico esclusivo dell'Impresa sia i lavori occorrenti per rimuovere le materie per qualunque causa scosse nelle trincee o scavi che l'acqua avesse invaso, sia le perdite anche totali di attrezzature, mezzi d'opera e macchinari, ponti di servizio, centine, armature in legno, baracche ed opere provvisorie in genere, anche se tali danni siano prodotti da cause eccezionali, compresi gli afflussi di acque di pioggia e sotterranee, nonché le piene anche improvvise e straordinarie dei corsi d'acqua prossimi ai lavori ed ai cantieri.

Per dare la possibilità alla Stazione Appaltante di accertare che i danni di forza maggiore non siano imputabili alla negligenza della ditta o del personale alle sue dipendenze, e di provvedere, dopo, alla loro segnalazione alla Amministrazione concedente, la Impresa dovrà

darne comunicazione alla D.L. immediatamente, e, comunque, entro e non oltre il terzo giorno dalla stessa cessazione dell'evento che ha provocato i danni stessi.

I materiali approvvigionati in cantiere ed a piè d'opera, sino alla loro completa messa in opera ed a prove e rinterro eseguite, rimarranno a rischio e pericolo dell'Impresa per qualunque causa di deterioramento e perdita e potranno essere sempre rifiutati se al momento dell'impiego e dell'entrata nei magazzini non saranno più ritenuti idonei dalla D.L..

Art. I-19 SUBAPPALTO

1. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di tutto o parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.

Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

2. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto dei lavori affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'articolo 105 del Codice dei Contratti.

3. Ai sensi dell'art.105 comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici i lavori appartenenti alla categoria prevalente OG6 sono subappaltabili in misura inferiore al 50% dell'importo della categoria stessa. I lavori appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente sono scorporabili o subappaltabili, a scelta dell'appaltatore, ferme restando le prescrizioni di cui al comma 4.

4. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori compresi nel contratto esclusivamente alle seguenti condizioni, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'art.80 del Codice dei Contratti Pubblici;
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture che si intende subappaltare.

5. L'affidatario provvede al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del Codice dei Contratti Pubblici ed il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84 del Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

6. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

7. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.
8. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti.
9. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
10. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al Art. I-07 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
11. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
12. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9, primo periodo, del Codice dei Contratti, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

Art. I-20 RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. I-21 SICUREZZA DEI LAVORI

L'Impresa, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro 5 gg. dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto (di cui all'Allegato 15 del D.Lgs. 81/2008) nonché il Piano Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato. Tale documento, firmato dal Datore di Lavoro, dovrà essere redatto secondo quanto previsto dall'Art. 6 del DPR 22/03 e s.m.i. (contenuti minimi dei POS) e secondo quanto indicato nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.

La Stazione appaltante, acquisite le osservazioni dell'Impresa, ove ne ravvisi la validità, ha facoltà di adeguare il Piano di Sicurezza a quanto segnalato dall'Impresa stesso.

È altresì previsto che prima della dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possano presentare al Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. È compito e onere dell'Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Impresa dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e modificazioni del D.Lgs. 106/2009, in cui si colloca l'appalto e cioè:

- che il committente è il Comune di Napoli;
- che il Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente, (ai sensi del D.Lgs. 81/2008) è nominato dal Committente stesso;
- di aver preso visione del calcolo degli oneri della sicurezza e di avervi adeguato le proprie offerte.

L'Impresa è altresì obbligata, nell'ottemperare a quanto prescritto dall'art. 131, comma 3, della Legge 163/2006 e successive modificazioni, ad inserire nelle "proposte integrative" al PSC e nel POS:

- i dati relativi all'impresa esecutrice;
- Anagrafica dell'impresa esecutrice;
- Rappresentante legale (datore di lavoro);
- Nominativo del soggetto eventualmente delegato dal datore di lavoro per l'attuazione delle misure di sicurezza, accludendo possibilmente copia della delega conferita dal datore di lavoro;
- Nominativo del responsabile del servizio di prevenzione dell'impresa;
- Nominativo del medico competente (se esistono lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria);
- Nominativi degli addetti alla sicurezza, alla prevenzione incendi, evacuazione e primo soccorso a livello aziendale e, eventualmente, di cantiere;
- Nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (specificare se trattasi di rappresentante aziendale di cantiere o di bacino, segnalare il caso in cui i lavoratori non si sono avvalsi della facoltà di nominare il RLS; nel caso di rappresentante di bacino è sufficiente indicare il bacino di appartenenza);

- i dati relativi al singolo cantiere;
- Ubicazione del cantiere;
- Direttore tecnico del cantiere o responsabile dei lavori dell'impresa;
- Elenco dei lavoratori dipendenti dell'impresa presenti in cantiere e consistenza media del personale dell'impresa nel cantiere;
- Indicazione delle lavorazioni affidate in subappalto e nominativi delle imprese designate per tali lavori (da aggiornare in corso d'opera);
- Elenco dei documenti inerenti la sicurezza, le autorizzazioni, le conformità, le segnalazioni, le denunce, ecc. di competenza dell'Impresa;
- Indicazioni sul protocollo sanitario previsto dal programma predisposto dal medico competente (MC);
- Eventuali indicazioni e/o procedure di sicurezza, in merito all'uso di prodotti chimici utilizzati nelle lavorazioni;
- Indicazioni sulla natura di rischi di tipo professionale, ai quali sono esposti i lavoratori nelle specifiche lavorazioni del cantiere;
- Eventuali indicazioni di natura sanitaria inerenti le lavorazioni previste in cantiere, da portare a conoscenza del medico competente;
- Indicazioni sulla gestione dei rifiuti prodotti e/o gestiti in cantiere;
- Indicazioni sul livello di esposizione giornaliera al rumore (Lep, d) dei gruppi omogenei di lavoratori impegnati in cantiere;
- Indicazioni e procedure sulle emergenze antincendio e di pronto soccorso, previste in cantiere e relativi incaricati alla gestione dell'emergenza;
- Indicazioni tecniche sulla movimentazione manuale dei carichi;
- Indicazioni sulla segnaletica di sicurezza da prevedere in cantiere;
- Organizzazione e viabilità del cantiere;
- Descrizione sintetica dei servizi igienici e assistenziali e dei servizi sanitari e di pronto intervento dell'impresa;
- Elenco delle macchine, attrezzature ed eventuali sostanze pericolose utilizzate ed indicazione delle procedure per il loro corretto utilizzo;
- Elenco sommario dei DPI messi a disposizione dei lavoratori e loro modalità di utilizzo;
- Estratto delle procedure aziendali di sicurezza relative alle mansioni svolte nello specifico cantiere dai propri lavoratori dipendenti;
- Indicazione degli interventi formativi attuati in favore di: - Responsabile del servizio di prevenzione e protezione; addetti ai servizi di protezione, antincendio, evacuazione e primo soccorso; rappresentanti dei lavoratori; lavoratori entrati per la prima volta nel settore dopo l'1/1/97;
- Modalità di informazione dei lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza;
- Modalità di revisione del piano di sicurezza operativo;
- Quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.

L'Impresa Aggiudicataria dei lavori o Capogruppo è garante del rispetto degli obblighi documentali di tutti i suoi subaffidatari, subappaltatori o subfornitori avendo l'onere della richiesta, del primo vaglio e della trasmissione della documentazione di competenza, alla stazione Appaltante, alla Direzione Lavori od al Coordinatore per l'Esecuzione (CSE), della documentazione evidenziata come necessaria nel presente documento, nei documenti di progetto, nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e nella normativa sui LL.PP. e di sicurezza. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Impresa intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall'Impresa, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza:

- Il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia;
- L'Impresa ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell'attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell'appalto.

L'Impresa dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive emanate dal Coordinatore per l'esecuzione.

Art. I-22 OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, ed in relazione alle categorie dei lavori, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente - e a far applicare alle imprese che per essa operano - le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende edili o affini, e negli accordi provinciali integrativi degli stessi, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né avrà titolo a risarcimento danni.

Art. I-23 ORARIO DI LAVORO E LAVORO STRAORDINARIO

L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nella zona o da quello risultante dagli accordi locali.

All'infuori dell'orario normale e nei giorni festivi, salvo ordini della Committenza come indicato nel presente C.S.d'A per l'esecuzione di particolari attività, l'Impresa non potrà eseguire lavori che richiedono la sorveglianza da parte della D.L.

Se l'Impresa a sua cura e spese intendesse eseguire lavori oltre l'orario normale o nei giorni festivi, dovrà chiedere l'autorizzazione alla D.L.

Art. I-24 ONERI A CARICO DELL'IMPRESA

Oltre agli oneri prescritti in altri articoli di questo capitolato, dalle disposizioni di legge, di regolamento ed amministrative contenute nelle norme richiamate dall'Art. I-03, sono a carico dell'Impresa tutti gli obblighi e gli oneri, le soggezioni e i rischi, direttamente o indirettamente conseguenti o connessi all'impegno di dare l'opera ultimata secondo contratto, salva espressa e contraria previsione contrattuale ed in particolare:

- 1) La formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità dei servizi nonché gli scoli, acque e canalizzazioni esistenti; le strade di accesso e di servizio ed il reperimento di cave di prestito e discariche, essendo a suo carico tutte le occupazioni per l'esecuzione dei lavori oltre quelle messe a disposizione dalla stazione appaltante.
1. L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entità delle opere, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori.
2. I tracciamenti, i rilievi, le misurazioni, etc., necessari alle operazioni di consegna, verifica e contabilità dei lavori, comprese le spese per il personale e gli strumenti. I tracciamenti plano-altimetrici che si riferiscono a tutte le opere comprese nell'Appalto, previa la creazione di una rete di capisaldi di livellazione appoggiata al caposaldo altimetrico che verrà consegnato a cura della D.L., per la verifica dell'esatta corrispondenza del progetto ai luoghi. L'Impresa consegnerà alla D.L., prima della esecuzione delle opere, i relativi elaborati grafici e monografie in copie eliografiche e su supporto informatico deciso dalla D.L..
3. L'approntamento delle opere provvisorie quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, cassetture, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori. Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisorie in genere, se prospettanti all'esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate. Fra le opere in argomento è compresa altresì un'adeguata illuminazione del cantiere.
4. La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni; la collocazione, ove necessaria di ponticelli, camminamenti anche a mensola, scalette di adeguata portata e sicurezza.
5. Le segnalazioni diurne e notturne di spazi occupati, transiti interrotti, pericoli incombenti e di quant'altro necessario per garantire la sicurezza delle persone, dei veicoli e delle cose in genere, nonché la continuità del traffico nel rispetto, tra l'altro, del "Nuovo Codice della Strada" approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e del Regolamento di esecuzione, nonché dei tipi previsti dalla circolare del Ministero LL.PP. n. 2900 in data 20/11/1984 per lavori eseguiti su autostrade e strade con analoghe caratteristiche, purché non in contrasto con la segnaletica prevista dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada.
6. L'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele, le prestazioni e le opere necessarie per garantire la vita, l'incolumità e l'igiene delle persone addette ai lavori e di terzi, per evitare danni ai beni pubblici e privati e la riduzione al minimo del disturbo causato dai lavori. Tutte le predisposizioni dovranno essere conformi alle norme di prevenzione degli infortuni, con particolare riguardo a quelle contenute nel D.Lgs. 81/2008 e modificazioni del D.Lgs. 106/2009, restando sollevati da ogni responsabilità la Stazione Appaltante ed il personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori; i segnali dovranno uniformarsi in ogni particolare alle disposizioni del T.U. 15 giugno 1959 n. 393 e dal relativo regolamento di esecuzione 30 giugno 1959 n. 420, nonché delle norme a loro modifica od integrazione vigenti all'epoca dell'esecuzione dei lavori.

7. La fornitura di locali uso ufficio (in muratura o prefabbricati) idoneamente rifiniti e forniti dei servizi necessari alla permanenza ed al lavoro di ufficio della D.L.. I locali saranno realizzati nel cantiere od in luogo prossimo, stabilito od accettato dalla D.L., la quale disporrà anche il numero degli stessi e le attrezzature di dotazione. Saranno inoltre idoneamente allacciati alle normali utenze (luce, acqua, telefono) facendosi carico all'Impresa di tutte le spese di allacciamento, di uso e di manutenzione. Saranno altresì forniti i mezzi di trasporto per gli spostamenti della D.L. ed il personale di assistenza.
8. La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o meno, e la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato.
9. La sorveglianza del cantiere, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'Impresa, dell'Amministrazione, o di altre ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione e delle piantagioni. Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo e l'eventuale iniziale gestione provvisoria dei manufatti ad opera della stessa impresa, salva l'anticipata consegna delle opere all'Amministrazione appaltante.
10. L'adozione di tutti i provvedimenti ed opere necessarie per garantire il mantenimento dello scolo delle acque e l'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione.
11. L'esecuzione degli scavi di assaggio del terreno e la prestazione di ogni occorrenza per prove di carico e per il collaudo di manufatti.
12. Le spese per gli allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere, l'esecuzione dei lavori e delle prove di collaudo nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi.
13. Il rispetto dei termini di confine verso le proprietà di terzi.
14. La pulizia giornaliera del cantiere e lo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature, dei materiali residui e di quant'altro non utilizzato nelle opere, con lo smaltimento dei materiali di rifiuto.
15. La conservazione ed il ripristino delle vie dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori, provvedendovi a proprie spese anche con opportune opere provvisoriale.
16. Le pratiche - con i relativi oneri e rischi - presso Amministrazioni ed Enti (compreso ASL, Vigili del Fuoco) per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, occupazioni definitive e temporanee di suoli pubblici o privati, per opere di presidio, per operazioni inerenti ai pubblici e privati servizi interferenti, per attraversamenti, trasporti speciali nonché le spese ad essi relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni ecc. In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Impresa ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni.
17. La ricerca dei sottoservizi, mediante l'esecuzione di saggi in loco, con corrispondente verifica delle soluzioni progettuali e l'eventuale modifica di progetto da sottoporre all'approvazione del D.L., i lavori ovvero l'assistenza agli Enti gestori per conseguire la provvisoria e la definitiva sistemazione dei sottoservizi. Il coordinamento degli Enti interessati, lo svolgimento delle relative pratiche, l'acquisizione dei necessari assensi e collaborazioni e comunque tutte le spese inerenti.
18. Lo svolgimento di pratiche (compreso l'approntamento delle documentazioni necessaria) presso Amministrazioni ed Enti per l'ottenimento in tempo utile e coerenti con il programma esecutivo dei lavori dei permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, per opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati,

interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni. In particolare l'Appaltatore sarà obbligato a munirsi del nulla osta dell'Azienda di Stato per i Servizi telefonici qualora, nella zona interessata dei lavori, fosse interrato il cavo coassiale e dovrà adottare tutte le cautele e gli accorgimenti atti ad evitare danni eventuali. In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni. Rimangono altresì a carico dell'Appaltatore, perché compensate dai prezzi unitari e dal compenso a corpo, tutte le spese a qualsiasi titolo richiesto dagli Enti e Amministratori proprietari dei servizi che in conseguenza dei lavori dovessero essere temporaneamente sospesi e/o spostati.

19. Prima di effettuare scavi di qualsiasi genere e per qualsiasi fine, anche se specificatamente ordinati od autorizzati dalla Direzione dei Lavori, l'Impresa ha l'obbligo di accertare che nel sottosuolo interessato dallo scavo non si trovino servizi di qualsiasi genere, come elettrodotti, gasdotti, acquedotti, oleodotti, linee per telecomunicazioni e simili. A tale scopo saranno raccolte a cura dell'Amministrazione su una apposita planimetria, le segnalazioni sull'esistenza di servizi e sulla loro ubicazione, ottenute tramite gli Enti e le Autorità competenti e tale planimetria sarà a disposizione dell'Impresa alla quale in ogni caso corre l'obbligo di accertare eventuali altri servizi non segnalati dagli Enti preposti. Qualora risulti così accertata la presenza di uno o più servizi nella zona di scavo o anche in prossimità dello stesso, l'Impresa dovrà provvedere, previa diretta intesa con l'Ente proprietario, alla ricerca della esatta ubicazione mediante saggi da eseguire seguendo le istruzioni dell'Ente proprietario nominato, annotando su una apposita planimetria le misure di riferimento rispetto le opere da eseguire.

L'Impresa resta comunque unica responsabile per eventuali danni in qualsiasi modo da essa causati ai servizi di cui al presente articolo.

Saranno invece a carico della Amministrazione le spese occorrenti per eventuali spostamenti definitivi dipendenti dalla esecuzione delle opere di cui al presente appalto oltre i limiti previsti nei prezzi appositi.

20. La fornitura di cartelli indicatori e la relativa installazione, nel sito indicato dalla D.L., entro otto giorni dalla consegna dei lavori. I cartelloni, delle dimensioni minime di m 2 x 2 recheranno a colori indelebili la denominazione dell'Ente finanziatore, quella dell'Ente Appaltante, la località di esecuzione dei lavori, l'oggetto e l'importo degli stessi nonché la denominazione del soggetto preposto alla D.L..

Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori. Per la mancanza o il cattivo stato del prescritto numero di cartelli indicatori sarà applicata all'Impresa una penale di € 1.000,00. Sarà inoltre applicata una penale giornaliera di € 250,00 dal giorno della constatata inadempienza fino a quello della posizione o riparazione del cartello mancante o deteriorato. L'importo delle penali sarà addebitato sul certificato di pagamento in acconto successivo all'inadempienza.

21. Le prove di laboratorio su campioni dei materiali per la determinazione delle caratteristiche di resistenza meccanica e quant'altro si rendesse necessario per il controllo della rispondenza ai patti contrattuali dei materiali e delle apparecchiature fornite.
22. La fornitura alla D.L. di personale tecnico, canneggiatori, strumenti topografici per l'effettuazione dei rilievi e delle misure di controllo per le opere da eseguire e per la contabilizzazione di queste ultime, nonché la prestazione per tutta la durata dei lavori di

- due operai che siano costantemente a disposizione della D. L. per le sue esigenze di attività, di verifica e di controllo dei lavori.
23. La presenza in cantiere, a richiesta della D.L., di un tecnico qualificato per seguire l'andamento dei lavori e collaborare alla migliore riuscita degli stessi.
 24. L'adatta mano d'opera, gli strumenti di misura e gli apparecchi per eseguire le prove preliminari e di collaudo.
 25. Le assistenze, le prestazioni e le spese per i collaudi tecnici prescritti o richiesti dall'Amministrazione per le strutture e gli impianti, esclusi gli onorari spettanti ai collaudatori a tal fine designati dall'Amministrazione.
 26. La cura e la spesa per verifiche o prove di collaudo, sia in corso d'opera, sia in sede di collaudo definitivo dopo l'ultimazione dei lavori.
 27. La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla D. L. e dall'Impresa, in idonei locali o negli uffici direttivi.
 28. La fornitura di notizie statistiche sull'andamento dei lavori, per periodi quindicinali, a decorrere dal sabato immediatamente successivo alla consegna degli stessi, come di seguito:
 - a) numero degli operai impiegati distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno della quindicina, con le relative ore lavorative;
 - b) genere di lavori eseguito nella quindicina, giorni in cui non si è lavorato e cause relative.
- Dette notizie dovranno pervenire alla D. L., anche in assenza di esplicita richiesta da parte di quest'ultima, non oltre il mercoledì immediatamente successivo al termine della quindicina, stabilendosi una penale, per ogni giorno di ritardo, di € 25,00.
29. Il carico, trasporto e scarico dei materiali, delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni o infortuni; lo sgombero, l'accatastamento provvisorio e l'accumulo dei materiali e l'eventuale smaltimento di quelli non utilizzabili.
 30. Il ricevimento di eventuali materiali e forniture escluse dall'appalto nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia, garantendo a proprie spese e con piena responsabilità il perfetto espletamento di tali operazioni.
 31. La custodia di eventuali opere escluse dall'appalto eseguite da Ditte diverse per conto dell'Amministrazione o dalla stessa direttamente. La riparazione di danni che, per ogni causa o per negligenza dell'Impresa, fossero apportati ai materiali forniti od ai lavori da altri compiuti.
 32. L'autorizzazione al libero accesso al personale indicato dal Committente, alla D.L. ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro.
 33. La produzione alla D.L. ed al personale di assistenza, dei materiali per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente capitolato.
 34. L'autorizzazione al libero accesso ad altre Imprese o Ditte eventualmente incaricate dal Committente ed al relativo personale dipendente, ai cantieri di lavori, nonché l'uso parziale o totale di ponteggi, impalcature, opere provvisorie ed apparecchi di sollevamento, senza diritto a compenso, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori o delle forniture scorporate.
 35. La fornitura di fotografie delle opere nel formato, numero e frequenza prescritti dalla D.L. e comunque non inferiori a 50 per ogni stato di avanzamento, nel formato minimo 18 x 24, in formato digitale riproducibile.
 36. La riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione. La fornitura, a lavori ultimati, all'Amministrazione di rilievo in formato digitale, su base fornita dall'Amministrazione, con l'ingombro delle opere realizzate e degli esatti tracciati delle tubazioni posate nonché dei pozzetti e di quant'altro.

37. Con particolare riguardo alla legge n. 37/08 e s.m.i., l'Appaltatore dovrà produrre i prescritti certificati di conformità redatti da tecnici abilitati, attestanti l'esecuzione a regola d'arte di tutti gli impianti e/o apparati soggetti.
38. La fornitura di: schemi dei collegamenti elettrici ed idraulici delle apparecchiature installate, schede tecniche sui modi e criteri di imballaggio, montaggio e custodia dei sensori installati o comunque previsti, manuali per l'impiego e gestione dell'impianto e che comprendano anche le regole d'avviamento, uso e disinserimento di ognuna delle periferiche installate anche in relazione a possibili guasti che comportino l'inabilitazione di altre misure.
39. La fornitura di apposite monografie che permettano agli operatori del Committente di eseguire prove sulle apparecchiature al fine di stabilire se le misure eseguite sono affette da errori ovvero se il sistema nel suo complesso presenta anomalie. In alternativa dovranno essere indicati i modi più celeri per accertarsi di eventuali guasti verificatisi nelle parti più importanti.
40. La fornitura dell'elenco dettagliato di tutti i macchinari, le apparecchiature, i collegamenti, accompagnandolo con disegni, diagrammi e cataloghi. Per ciascun componente la fornitura deve indicare: il costruttore, le caratteristiche ed i materiali impiegati; le dimensioni, i pesi, ecc..
41. La completa responsabilità per danni a persona ed a cose, di carattere amministrativo, civile e penale.
42. Tutto quanto occorra in genere per dare completamente ultimati a perfetta regola d'arte i lavori.
43. La verifica e piena assunzione di responsabilità relativamente alle calcolazioni riportate nel progetto esecutivo posto a base d'appalto di tutti gli impianti e le strutture compresi nell'appalto, compresa ogni incombenza e spesa per denunce, approvazioni, licenze, collaudi, ecc. che a riguardo fossero prescritti. Si dichiara espressamente che di tutti gli oneri ed obblighi sopracitati si è tenuto conto nello stabilire i prezzi dei lavori a misura e a corpo. La verifica, che dovrà essere sottoscritta da un ingegnere iscritto all'albo, che la situazione dei siti e le sollecitazioni sulle strutture, all'atto dell'esecuzione delle opere, siano compatibili con le previsioni progettuali, fermo restando che l'approvazione del progetto da parte della Direzione Lavori non solleva l'Appaltatore, il Progettista ed il Direttore del cantiere, per le rispettive competenze, dalla responsabilità relativa alla stabilità di dette opere. L'Appaltatore dovrà peraltro sottostare a tutte le prescrizioni che gli verranno imposte dagli Enti, Uffici, ecc., cui è dovuto per legge o regolamento il controllo dei calcoli e degli esecutivi riguardanti impianti e strutture in genere, senza con questo potersi ritenere legittimato ad accampare diritti di sorta.
In particolare, in caso di attraversamento di corsi d'acqua e di linee ferroviarie, calcoli idraulici, strutturali e relativi esecutivi dovranno essere approvati rispettivamente dagli Uffici del Genio Civile (o Agenzia Interregionale o Regione) e dell'Amministrazione ferroviaria (V. anche per le condotte, il D.M. 2445 del 23/02/1971: "*Norme tecniche per gli attraversamenti e per i parallelismi di condotte e canali con ferrovie ed altre linee di trasporto*" e sue s.m.i. quali il D.M 10 Agosto 2004). Sono inoltre a carico dell'impresa gli oneri e le spese relative all'elaborazione dei calcoli di classificazione, secondo le norme militari STANAG 2021, dei ponti stradali (cavidotti, sottovia o cavalcavia, sovrappassi, sottopassi, ecc.), di luci maggiori od uguali a m 4,00.
44. L'assunzione di un Direttore del cantiere, ove l'Appaltatore non ne abbia il titolo, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'Albo di categoria, e di competenza professionale estesa ai lavori da dirigere. Il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati alla Direzione, per iscritto, prima dell'inizio dei lavori.

45. La consegna e l'uso di tutte o di parte delle opere eseguite, previo accertamento verbalizzato in contraddittorio, ancor prima di essere sottoposte a collaudo.
46. La verifica della rispondenza delle tubazioni e di tutti gli altri macchinari o apparecchiature idrauliche, alle normative di Legge vigenti, nonché a quanto specificato nel presente Capitolato e negli appositi disciplinari di fornitura contenuti nel progetto, allegando calcoli statici, idraulici, ecc., eventualmente richiesti dalla Direzione Lavori.
47. Il censimento di tutti gli allacci delle utenze private e pubbliche ricadenti nell'area interessata dal presente progetto da mantenere sempre in esercizio con la sola esclusione dell'intervallo di tempo indispensabile ad effettuare il collegamento alle nuove condotte.
48. L'obbligo di eseguire i lavori che interessino strade o piazze sedi di attività tradizionali e collettive come mercati e/o fiere ovvero ingresso ad attività produttive senza causare sospensioni alle predette attività che anzi debbono continuare ad aver luogo in regime di massima sicurezza. Questo onere comporta l'eventuale svolgimento delle attività lavorative in ore serali o notturne e tra l'altro, l'obbligo durante le sospensioni delle attività per il normale turno giornaliero di colmare gli scavi aperti, ripristinare provvisoriamente le pavimentazioni stradali ed allontanare le macchine operatrici. Tutto ciò senza che all'Impresa venga riconosciuto alcun particolare compenso oltre quello appositamente previsto dallo elenco prezzi.
49. L'impresa non ha diritto ad alcun compenso per gli effetti dei ritardi dovuti allo spostamento di altre reti o servizi di sottosuolo.
50. La redazione di idonea cartografia e di un piano di manutenzione programmata delle opere che si va a realizzare da consegnare all'Amministrazione Appaltante onde consentire la futura sicura individuazione e garantire la manutenzione.
51. Prima dell'inizio dei lavori e durante lo svolgimento di essi e a mezzo di Ditta specializzata, ed all'uopo autorizzata dalle competenti autorità, alla bonifica superficiale dell'intera zona sulla quale si svolgono i lavori ad essa affidati, sia entro i terreni messi a disposizione per la costruzione delle opere, sia entro i terreni prescelti dall'Impresa per la costruzione delle opere provvisionali a suo diretto carico, per rintracciare e rimuovere ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi specie, in modo che sia assicurata l'incolumità di tutte le persone addette ai lavori, alla loro sorveglianza ed alla loro direzione. L'Impresa inoltre è tenuta ad osservare tutte le disposizioni che direttamente o tramite la D.L. verranno impartite dalla autorità militari e civili in ordine alla entità ed alle modalità della bonifica, senza che possa al riguardo pretendere compensi o rimborsi di sorta riconoscendo che tale onere rientra tra quelli compresi nei prezzi di appalto. In ogni caso l'Impresa esecutrice sarà responsabile di qualsiasi incidente che potesse verificarsi per incompleta o poco diligente bonifica, rimanendone invece sollevata in tutti i casi l'Amministrazione Appaltante.
52. L'effettuazione nel corso dell'esecuzione dei lavori, delle indagini di controllo e verifica che la Direzione dei Lavori riterrà necessarie ai sensi del D.M. 11/3/1988 (S.O. alla G.U. n. 127 dell'1/6/1988) e s.m.i..
53. Alla attivazione di tutte le procedure atte alla salvaguardia delle acque di falda e delle acque superficiali nei confronti di accidentali versamenti sul suolo e/o nel sottosuolo di sostanze inquinanti.
54. A limitare l'attraversamento di aree secche e polverose da parte dei mezzi pesanti. Al mantenimento a regime umido di aree particolarmente polverose, alla copertura dei materiali trasportati, al lavaggio delle ruote degli autocarri.
55. Alla definizione delle modalità di emungimento e scarico delle acque provenienti dalla falda sub-superficiale in quei cantieri ove sono previste operazioni di aggotamento di tali acque.

56. A deviare le acque dal cantiere compreso l'onere dei calcoli, delle verifiche per non indurre danni e le autorizzazioni degli Enti competenti.
57. A produrre tutte le prove sui materiali indicate dalla D.L. presso idoneo laboratorio.
58. Calcolare e depositare i progetti costruttivi delle opere in c.a. presso l'ufficio tecnico comunale competente;
59. gli operai presenti in cantiere devono poter essere identificati esclusivamente tramite il cartellino di riconoscimento previsto a norma di legge dall'art. 36 bis D.L. 223/2006 (Decreto Bersani) convertito nella legge 248/2006, e non attraverso il libro matricola, neppure se trattasi di imprese con un numero di dipendenti inferiore a 10.

L'Impresa dichiara che di tutti gli oneri ed obblighi di cui al presente articolo ha tenuto conto nello stabilire i prezzi dei lavori a misura ed a corpo.

Qualora l'Impresa non adempia a tutti questi obblighi, l'Amministrazione sarà in diritto, previo avviso scritto e, nel caso che questo resti senza effetto, entro il termine fissato dalla notifica, di provvedere direttamente a quanto necessario, qualunque sia la spesa, disponendo il dovuto pagamento con speciali ordinativi nel termine di dieci giorni. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'Impresa, questi saranno fatti d'Ufficio e l'Amministrazione si rivarrà delle spese sostenute sul corrispettivo. Tutti gli oneri e gli obblighi sopra specificati sono considerati come inclusi e distribuiti proporzionalmente ai prezzi di offerta.

Art. I-25 COLLAUDO PROVVISORIO E DEFINITIVO DEI LAVORI. CONTO FINALE

Per quanto attiene al collaudo dell'opera si applica l'art. 102 del D.Lgs. 50/2016.

L'Impresa dovrà, a propria cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore gli operai ed i mezzi d'opera occorrenti per le operazioni di collaudo e per i lavori di ripristini resisi necessari per i saggi eventualmente eseguiti. Dovrà fornire altresì l'energia necessaria (generata in posto) all'esecuzione di prove e verifiche varie, nonché l'acqua occorrente, anche con approvvigionamenti eccezionali.

Qualora, durante il collaudo, venissero accertati i difetti di cui all'art. 227 del DPR 207/2010 e s.m.i., l'Impresa sarà tenuta ad eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterrà necessari, nel tempo dallo stesso assegnato.

A termine del collaudo con esito favorevole le opere verranno consegnate alla Stazione appaltante.

La visita di collaudo definitivo ed il collaudo stesso saranno effettuati entro il secondo trimestre successivo alla data di ultimazione delle opere appaltate, a norma dell'art. 219 del DPR 207/2010 e s.m.i..

Tanto nel corso dei lavori, quanto dopo l'ultimazione e prima del collaudo definitivo, resta in facoltà dell'Amministrazione appaltante di procedere all'utilizzo parziale o totale delle opere di ogni genere, eseguito senza che l'assuntore possa opporsi o affacciare diritti e pretese di sorta.

In tale caso l'Amministrazione appaltante disporrà un collaudo tecnico provvisorio, allo scopo di riconoscere se le opere siano state eseguite a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche e di contratto, e se sia possibile e quando farne uso.

Tale collaudo provvisorio sarà fatto constatare da un processo verbale da compilarli in contraddittorio con l'Appaltante con le modalità prescritte dal Regolamento suindicato.

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovrà essere fatta a cura e spese dell'Impresa. Per tutto il periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo definitivo, e salvo le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 C.C., l'Impresa è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che non

rispondessero alle prescrizioni ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere.

In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto la pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del Codice Civile.

Art. I-26 MANUTENZIONE E GARANZIE

L'appaltatore sarà tenuto, fino alla definitività del collaudo, a garantire le opere e le forniture, limitatamente a vizi, difetti, problemi di funzionamento, deterioramenti, avarie o rotture di macchinari od impianti che gli siano imputabili per il modo in cui sono stati costruiti, per la loro originaria qualità od il modo in cui sono stati gestiti nella fase di avviamento.

Nel caso di impianti elettrici e meccanici si intendono contrattualmente in garanzia fino alla scadenza dell'anno a partire dalla data di approvazione o comunque di definitività del collaudo. In caso di sistemi di telecontrollo l'appaltatore si impegna a due verifiche da centro remoto ogni mese durante l'anno di garanzia con fornitura di rapporti sullo stato di funzionamento del sistema.

Art. I-27 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

L'appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale.

Capo IV - Norme finali: inadempienze dell'appaltatore, garanzie ed assicurazioni, controversie

Art. I-28 INADEMPIENZE DELL'APPALTATORE

In caso di inadempienze da parte dell'Impresa degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, l'Amministrazione si riserva la facoltà di rescindere il contratto e/o di disporre l'esecuzione d'ufficio secondo i contenuti degli art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e dell'Art. 1456 del Codice Civile, o comunque analogamente per quanto concerne gli obblighi di gestione e manutenzione dell'Impresa.

Art. I-29 GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA

Nell'osservanza degli artt. 103 e 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'Impresa deve rispettare quanto segue:

- 1) costituire una **garanzia definitiva**, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10 per cento

dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. La garanzia deve prevedere tutto quanto previsto negli articoli indicati.

- 2) Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rate di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
- 3) L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una **polizza di assicurazione** che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 10.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato

La cauzione definitiva e la polizza assicurativa dovranno essere presentata rispettando lo schema tipo approvato dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

Fermo restando quanto sopra riportato, l'Impresa dovrà in ogni caso rispettare gli obblighi di copertura assicurativa derivanti dalla normativa vigente durante l'esecuzione dei lavori, assoggettandosi alla stipula di tutte le polizze di garanzia che dovessero essere previste.

Art. I-30 DOMICILIO LEGALE DELL'IMPRESA

Agli effetti dell'art. 2 del Capitolato Generale LL.PP., domicilio legale dell'Impresa sarà quello indicato nel contratto.

Le controversie fra l'Amministrazione appaltante e l'Impresa, tanto per l'esecuzione delle opere, quanto per il loro apprezzamento e per l'interpretazione dei patti contrattuali, non daranno diritto all'Impresa di rallentare o sospendere i lavori.

Il foro competente è quello di Napoli

È escluso l'arbitrato.

Art. I-31 PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DEMOLIZIONE

Eventuali eccedenze dei materiali provenienti dagli scavi o demolizioni, verificate dalla Direzione lavori e per i quali non sia previsto il loro riutilizzo, sono ceduti all'Impresa, secondo le indicazioni di progetto o del Committente, d'accordo la DL.

Il trasporto e tutte le movimentazioni dei materiali eccedenti sarà a totale carico della Impresa così come la eventuale corresponsione di tributi connessi ai trasporti e depositi delle materie stesse, l'effettuazione di analisi qualitative aggiuntive e tutte le pratiche necessarie per l'allontanamento del materiale, compresi eventuali stendimenti in campagna, accordandosi direttamente con i proprietari sui compensi, indennizzi e quant'altro necessario.

Tutte le movimentazioni, anche a più riprese, sono a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di scavo, di trasporto, di accatastamento e di riutilizzo con i corrispettivi contrattuali previsti per le voci di elenco.

In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto (DM 145/2000 e s.m.i.) i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere, a cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi. La cessione dei materiali in esubero è compensata con le modalità previste in progetto e al prezzo di offerta.

Nel caso di materiali non riutilizzabili, l'Appaltatore è tenuto a fornire alla Stazione Appaltante idonea prova dell'avvenuto conferimento in discarica. I materiali provenienti dalle demolizioni devono essere conferiti in discarica autorizzata, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto (DM 145/2000 e s.m.i.).

I materiali, le attrezzature e gli impianti da recuperare sono di proprietà della Stazione appaltante. Tali materiali, attrezzature ed impianti andranno rimossi, eventualmente smontati, ripuliti, controllati e rimontati, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato a corpo con i corrispettivi contrattuali previsti per la manodopera nei lavori edili.

Art. I-32 UTILIZZO DI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI

Non si prevede l'utilizzo di materiali recuperati o riciclati.

Per quanto riguarda la fornitura e posa del binder, l'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura massima del 30% in peso riferito alla miscela degli inerti, previa presentazione di uno studio atto a definire la composizione della miscela e le modalità di confezionamento.

Art. I-33 SPESE DI CONTRATTO

Sono a carico dell'Impresa Appaltatrice tutte le spese e tutti i carichi fiscali - nessuno escluso - inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari dello stesso, compresi i diritti di segreteria che non siano per legge ad esclusivo carico della Stazione Appaltante, ivi comprese le relative eventuali variazioni nel corso dell'esecuzione del contratto.

La Stazione Appaltante si riserva di provvedere ai pagamenti sopra indicati, richiedendo all'Impresa il preventivo deposito delle somme all'uopo occorrenti.

Art. I-34 CONSERVAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E NORME SPECIFICHE

L'Impresa, nella esecuzione delle opere, dovrà assicurare la circolazione ordinaria pedonale e quella veicolare, oltre all'accesso alle proprietà private e il libero esercizio delle attività agricole, dei servizi e varie interessate in ogni modo dai lavori, nelle modalità previste dal cronoprogramma e dal Piano di Sicurezza e la circolazione di emergenza in relazione a richieste degli Enti di Protezione Civile, Prefettura, ecc..

La stessa, provvederà pertanto a tutte le necessarie opere provvisorie, all'approntamento di tutta la segnaletica regolamentare, nell'area di cantiere e nelle zone esterne utili alla regolamentazione, per l'eventuale deviazione del traffico veicolare ed alla sua sorveglianza nella sola zona di cantiere.

L'Impresa dovrà coordinarsi con le attività secondo le disposizioni specifiche della direzione dei lavori e del coordinatore della sicurezza.

Art. I-35 ULTERIORI DISPOSIZIONI

Sono vietati i lavori notturni e festivi a meno che non siano necessari per circostanze speciali per l'esecuzione di alcune categorie o parti di lavoro. Gli stessi vanno preventivamente autorizzati dalla Direzione Lavori e dal Responsabile del Procedimento. I lavori eseguiti di notte o di festa se consentiti o se richiesti come normato nel presente Capitolato Speciale d'Appalto o se necessari per gli adempimenti degli obblighi contrattuali non costituiranno per l'Impresa oggetto di diritto per richiesta di alcun compenso.

Restano a carico dell'impresa tutti gli oneri per rilievi di qualsiasi natura compresi servizi fotografici e filmati che si rendessero necessari ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori in corso d'opera o finale per la realizzazione dell'opera nonché gli oneri per tutte le indagini e rilievi che saranno disposte ad insindacabile giudizio della direzione lavori.

Restano a carico dell'Impresa tutti gli eventuali accertamenti geognostici e tutte le prove necessarie nonché gli eventuali calcoli che si rendessero necessari alla realizzazione delle opere e il riutilizzo dei materiali di scavo.

Tutti gli interventi che si andranno ad eseguire dovranno tener conto delle situazioni specifiche locali di piovosità, neve, temperatura, ecc. e dovranno essere realizzati in assenza di eventi piovosi e di condizioni meteorologicamente incerte.

L'impresa procederà a tratti parziali alla realizzazione dell'opera secondo le indicazioni della direzione lavori. Tale procedura non incide sul tempo utile contrattuale che resta fissato come in precedenza. L'impresa con l'accettazione del presente capitolato sottoscrive per accettazione la disposizione di cui innanzi per la quale non potrà richiedere alcun ulteriore onere e concessione di proroga. L'Impresa dovrà altresì predisporre, con oneri a suo carico, quanto necessario per consentire il passaggio e l'accesso dei cittadini residenti e dei mezzi di soccorso e favorire la prosecuzione di attività agricole e diverse in sito.

L'impresa con l'accettazione del presente capitolato sottoscrive la presa visione dei luoghi, la fattibilità dell'opera e le difficoltà inerenti la realizzazione della stessa, ivi compresa la presenza di sottoservizi, per le quali difficoltà non potrà richiedere alcun ulteriore onere risultando tutto compreso nei prezzi di elenco.

Resta a carico dell'impresa disporre, a mezzo di proprio personale specializzato e senza soluzione di continuità, il controllo di tutte le strumentazioni e apparecchiature atte a garantire la sicurezza delle maestranze impegnate, escludendosi la direzione dei lavori e l'amministrazione da ogni qualsiasi responsabilità derivante dall'inosservanza di detto articolo ed al complessivo di tutte le norme e prescrizioni derivanti dal piano di sicurezza. La responsabilità dell'attuazione del piano resta a carico del direttore tecnico di cantiere del soggetto aggiudicatario dei lavori.

Non si darà corso ad alcun riconoscimento di danni alluvionali ad attrezzature, impianti, materiali presenti all'interno di cavi, trincee, o aree di cantiere in dipendenza di eventi meteorici.

Ad aggiudicazione avvenuta ed avvio dei lavori saranno comunicate agli Enti Previdenziali ed Assistenziali (INPS, INAIL, Cassa Edile e Comitato Paritetico Territoriale) i dati identificativi dell'appalto, dell'impresa esecutrice, della categoria dei lavori per i quali è stato chiesto il subappalto e la presunta incidenza della mano d'opera del valore netto complessivo contrattuale.

Copia dei verbali di consegna, ultimazione ed eventuali sospensioni e riprese delle opere saranno trasmessi a cura della stazione appaltante agli enti previdenziali ed assicurativi.

Durante il corso dei lavori l'impresa dovrà esibire mensilmente alla direzione dei lavori copia degli avvenuti versamenti all'INPS e alla Cassa Edile, dei fogli di presenza della manodopera impiegata, delle comunicazioni di assunzioni effettuate nonché ogni altra documentazione attestante la regolarità degli adempimenti dovuti e della mano d'opera impiegata.

Nel rispetto di quanto stabilito dal CCNL Edile è fatto obbligo all'impresa esecutrice di consentire l'accesso in cantiere ai tecnici del CTP per l'adempimento delle verifiche in tema di sicurezza, di tali visite sarà redatto apposito verbale che dovrà essere trasmesso alla direzione dei lavori.

Resta a carico della Impresa in corso d'opera l'esecuzione di riprese e rilievi del complesso di tutte le opere realizzate.

Restano a carico della impresa gli oneri per la messa a disposizione sino a collaudo a favore della Direzione Lavori di linea telefonica fissa o mobile di cantiere, autovettura di servizio per

spostamenti da e per il cantiere, e di stazione di Personal Computer con programmi operativi di calcolo, video scrittura, contabilità e grafica.

Non sarà accettata dall'Ente Appaltante la Cessione di Credito per i lavori per i quali sarà richiesto il Sub-Appalto.

Il pagamento ai Sub-Appaltatori avverrà, in occasione della emissione del Certificato di Pagamento, per il tramite della impresa appaltatrice che resta obbligata a presentare alla Stazione Appaltante fattura quietanzata del Sub-Appaltatore contestualmente alla emissione del successivo e utile Certificato di Pagamento.

Tutto quanto previsto nel presente articolo (se non in contrasto) integra, compendia ma, non esclude tutto quanto altro normato nel presente capitolato speciale di appalto.

Milano, dicembre 2016

I progettisti
Prof. Ing. Alessandro Paoletti
Dott. Ing. Filippo Malingegno
Dott. Ing. Vincenzo Ciccarelli